CHE APPROVA IL TESTO UNICO DI LEGGI PER LA REINTEGRAZIONE DEI GRADI MILITARI PERDUTI PER CAUSA POLITICA, LE PENSIONI AI FERITI ED ALLE FAMIGLIE DEI MORTI PER L'INDIPENDENZA D'ITALIA E LA CONCESSIONE DI ASSEGNI VITALIZI, A TITOLO DI RICOMPENSA NAZIONALE, AI VETERANI DEL 1848-49

Art. 7

Legge 28 giugno 1891, articolo unico - Legge 4 marzo 1898, n. 46 articolo 2

E' concesso eziandio un assegno vitalizio ai sottufficiali, caporali e soldati, oltre all'aver servito con regolare arruolamento nei corpi combattenti sotto i Governi nazionali del 1848-49 ed essere privi di mezzi di sussistenza, soddisfacciano alle condizioni seguenti:

a) non abbiano di propria volonta' servito posteriormente alcuno dei Governi restaurati;

b) non siansi resi indegni per fatti delittuosi o disonoranti.

Versione in vigore dal 24 luglio 1898, non più in vigore dal 10 febbraio 2011 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che approva il testo unico di leggi per la reintegrazione dei gradi militari perduti per causa politica, le pensioni ai feriti ed alle famiglie dei morti per l'indipendenza d'Italia e la concessione di assegni vitalizi, a titolo di ricompensa nazionale, ai veterani del 1848-49
Estremi	Regio decreto 9 giugno 1898, n. 274
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 1898

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-approva-il-testo-unico-di-leggi-per-la-reintegrazione-dei-gradi/art-7-legge-28-giugno-1891-articolo-unico-legge-4-marzo-1898-n-46-articolo-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it